



# Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.56

### OGGETTO:

**ART. 15 COMMA 2 DEL CCNL 1999 - ART. 31, COMMA 3 DEL CCNL 2004 - ART. 4 C.C.N.L. DIPENDENTI ENTI LOCALI - BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 - ART. 8 C.C.N.L. DIPENDENTI ENTI LOCALI - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 - ART. 4 C.C.N.L. DIPENDENTI ENTI LOCALI - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE" - DIRETTIVE COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di ottobre alle ore tredici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA MARIA SERENA - Sindaco	Sì
2. ANEDDA RAMONA - Vice Sindaco	Sì
3. CASU GIAN PIETRO - Assessore	Sì
4. MARRAS GIUSEPPE - Assessore	Sì
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FAMA' FRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSA MARIA SERENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Acquisito** sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., espresso dal responsabile del servizio finanziario;

**Richiamato** il bilancio finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 29/06/2016;

**Vista** la delibera di G.C. n. 32 del 19/07/2016 di approvazione del PEG;

**Visti:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12/05/2016 approvazione nota di aggiornamento al DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2016 visione e approvazione nota di aggiornamento al dup.

**Premesso** che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:

- **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, pertanto, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

- le citate disposizioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

**Visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, ai sensi del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....*";

**Vista** la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 562, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, e art. 4 ter comma 11 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno assicurano che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

**Visti:**

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale dispone che *“a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale...omissis.di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- l'art. 1 c. 456 della Legge 147/2013 che novellando il citato art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, prevede che le parole: *«e sino al 31 dicembre 2013»* sono sostituite dalle seguenti: *«e sino al 31 dicembre 2014»* e dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

**Visti** l'art. 1 comma 254 della legge 23/12/2014 n. 190, legge di stabilità 2015, che proroga al 31.12.2015 il limite posto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in materia di risorse decentrate per il personale;

**Vista** la circolare della RGS n. 20 del 8.5.2015 recante *“Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, del d. lgs n. 78/2010 e successive modificazioni”*;

**Richiamati** i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. .... le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...”*

**Dato atto** che per effetto di quanto previsto dall'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

**Vista** la circolare n. 12 del 23 marzo 2016, con la quale il MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe, in particolare le indicazioni contenute nella scheda tematica I.3, dove si ricorda che:

- con riferimento alla contrattazione integrativa è stata introdotta con il comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa;
- per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa *“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del*

*personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”.*

**Atteso** che anche per l'annualità 2016, nel rispetto della seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis del D.L. N. 78/2010, non occorre procedere ad alcuna riduzione del Fondo in relazione alla diminuzione del personale in servizio, in quanto non si ipotizza alcuna cessazione di personale;

**Vista** la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 ora modificato nel riferimento all'anno 2008 ex art. 4-ter, comma 11 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 ;
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*” e Titolo III “*Merito e premi*” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, trasfusi nel nuovo regolamento uffici e servizi approvato con delibera G.C. n. 112 del 29.12.2010 e adeguato con propria delibera n. 103 del 29.11.2011 e nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta”, approvato con delibera G.C. 87 del 7.10.2011;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta Comunale N. 54 con data odierna venivano approvati gli obiettivi di Performance Individuale ed Organizzativa che saranno oggetto di misurazione e valutazione per l'anno 2016, definiti con il supporto del Nucleo di Valutazione;

**Ritenuto** di dover procedere alla costituzione del fondo di produttività nel rispetto delle norme vigenti e secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti giurisprudenziali, tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, dando atto che si fa salva l'effettiva definizione del fondo risorse decentrate 2015 alla data del 31.12.2015 e si fanno salvi gli effetti di eventuali ulteriori future disposizioni interpretative in merito;

**Ritenuto**, dunque, destinare quale risorse variabili i seguenti stanziamenti :

- € 1.500,00 fondo previsto dalla L.R. 19/97 e confluite nel fondo unico regionale;
- € 7.500,00 2% progettazione interna salvo conguaglio a consuntivo;

dando atto dell'invarianza sia complessiva del fondo che della componente “parte variabile”;

**Dato atto** che la ripartizione del suddetto fondo sarà disposta in sede di successiva contrattazione decentrata;

**Rilevato** che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

**Ritenuto**, pertanto, legittimo integrare il costituendo fondo di produttività 2016 nella parte variabile qualora dovessero evidenziarsi economie nel fondo dell'anno 2015;

**Esaminata** la deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti Sez. Reg.le Puglia, secondo la quale i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal “tetto” 2010; recita la deliberazione: “... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al ‘corrispondente importo dell'anno 2010’, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni ‘aggiunta’ derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non

*potranno essere computati nel calcolo del 'tetto' 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati"* e che la medesima interpretazione è stata anche più recentemente confermata dalla Corte dei Conti Sezione Reg.le Toscana con deliberazione n. 519/2011;

**Ritenuto** coerente e motivato il suddetto orientamento, che questa Amministrazione intende fare proprio;

**Per** i motivi citati in premessa,

**Con** voti unanimi

## **DELIBERA**

**Di considerare** la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, parte integrante del presente deliberato;

**Di impartire**, per le motivazioni sopra esposte, direttive al responsabile del servizio finanziario di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima sopra illustrati, dando atto che non occorre procedere alla riduzione del fondo in quanto non si prevede alcuna cessazione del personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo D.L. 78/2010), fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali, procedendo all'incremento delle risorse variabili come segue:

- € 1.500,00 fondo previsto dalla L.R. 19/97 e confluite nel fondo unico regionale;
- € 7.500,00 2% progettazione interna salvo conguaglio a consuntivo;

dando atto dell'invarianza sia complessiva del fondo che della componente "parte variabile";

**Di impartire** le seguenti direttive in merito all'utilizzo del fondo:

- Applicare gli istituti contrattuali vigenti senza procedere ad alcuna progressione economica orizzontale;

**Di prevedere** nel bilancio 2016 gli stanziamenti nei diversi interventi relativi alle spese per il personale dipendente;

**Di dichiarare** la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : MASSA MARIA SERENA

Il Segretario Comunale  
F.to : FAMA' FRANCO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 593 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/10/2016 al 08/11/2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to:FAMA' FRANCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
FAMA' FRANCO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-ott-2016**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
FAMA' FRANCO